

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
REGIONE PUGLIA

V
 III
 IV

CONSIGLIO REGIONALE
 A R R I V
 10 LUG. 1981

Handwritten signature

Proposta di legge ad iniziativa del Gruppo P.S.D.I. presso la Regione Puglia concernente: "INTERVENTI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI PUGLIESI E PER LO SVILUPPO DEL TURISMO PUGLIESE REALIZZATI ATTRAVERSO ABBINAMENTI CON SOCIETA' E MANIFESTAZIONI SPORTIVE".

La Puglia è una delle Regioni in cui lo sport, sia agonistico sia promozionale, è riuscito raramente ad emergere da un ambito locale.

I risultati prestigiosi che alcuni pugliesi di ieri e di oggi hanno acquisito nel mondo dello sport sono stati ottenuti da "emigranti".

Mennea, il caso più noto, ha dovuto accasarsi a Torino per poter fare un'attività a livello nazionale ed internazionale. Lo stesso vale per pugili (ci sono pugliesi campioni d'Europa in giro per l'Italia), per pallavolisti, cestisti, lottatori ed, ancora per promesse dell'atletica leggera e del ciclismo.

Colpa della carenza degli impianti sportivi, certamente, ma anche colpa della povertà delle nostre società sportive sempre ancorate all'atteso contributo di poche lire del Comune di turno.

Le industrie del Sud - quelle con capitali pugliesi - non hanno ancora scoperto la pubblicità sportiva; le altre industrie - quelle a partecipazioni statali o quelle dei grossi gruppi industriali - che pure al Nord non disdegnano le "sponsorizzazioni" fanno ben poco in Puglia.

A questo quadro poco roseo della situazione sportiva pugliese va aggiunta la situazione economica in perenne attesa di un boom che non arriva.

Non arriva in agricoltura, dove i nostri prodotti - pur da tutti stimati ed apprezzati - restano invenduti per l'incapacità di commercializzarli; non arriva - di massa come dovrebbe - nel settore turistico dove i canali pubblicitari sembrano ancora troppo sperimentali e di scarsa incisività.

REGIONE PUGLIA

In tale contesto si inquadra la proposta di legge socialdemocratica che vuol essere un tentativo originale di dare delle risposte concrete sia al mondo dello sport - di cui le forze politiche si sono interessate solo a parole - sia al mondo produttivo pugliese.

Una fusione sport-economia che può aiutarsi a vicenda.

In breve, la proposta prevede una serie di sponsorizzazioni per società sportive partecipanti a campionati nazionali. Possono essere pubblicizzati più marchi o un solo marchio. Il tutto è demandato ad una Commissione, snella, di veri esperti, che deve valutare le proposte delle società. La sponsorizzazione potrà essere totale o parziale.

Nel primo caso la società assume la denominazione del "marchio" e partecipa al campionato solo con tale denominazione. Nel secondo caso (per Società di antiche tradizioni che non vogliono cedere la denominazione -vedi Angiulli, ecc....) le società si impegnerebbero a dotare la squadra di indumenti (tute, magliette, borsoni, ecc.) con la pubblicità del marchio. Con la sponsorizzazione totale alle società sarebbe rimborsata una cifra sino all'80% delle spese reali e documentate.

Con quella parziale, sarebbero rimborsate al 100% solo le cosiddette spese federali (affiliazioni-iscrizioni-tasse gare).

Per il 1981 la spesa prevista è di £ 500 milioni che nell'81 dovrebbe essere portata ad un miliardo.

REGIONE PUGLIA

PROPOSTA DI LEGGE "NORME PER L'INCENTIVAZIONE TURISTICA DELLE ZONE COLLINARI E MONTANE ATTRAVERSO IL TURISMO SCOLASTICO".

art.1 - La Regione Puglia, al fine di incentivare la conoscenza dei beni paesaggistici, architettonici, monumentali e storici dei Comuni collinari e montani del suo territorio, concede incentivi alle scuole italiane di ogni ordine e grado che attuino gite scolastiche o viaggi di istruzione in detti Comuni.

art.2 - I Comuni collinari e montani verso i quali si intende promuovere l'opera di incentivazione attraverso il turismo scolastico sono quelli inclusi dalla Regione Puglia nell'elenco dei Comuni interessati al Progetto Speciale della Cassa del Mezzogiorno per le zone interne.

art.3 - Gli incentivi consistono in:

- a) concessione contributi sulle spese di viaggio;
- b) erogazione di pasti caldi o di colazioni al sacco;
- c) visita gratuita di musei, gallerie, scavi archeologici, biblioteche, archivi, beni monumentali;
- d) distribuzione di materiale documentario.

art.4 - I contributi sulle spese di viaggio sono riconosciuti alle scuole che ne facciano richiesta allegando la deliberazione del Consiglio di Circolo o di Istituto contenente l'itinerario della gita o del viaggio di istruzione e il piano finanziario dell'attività dal quale risulti l'entità complessiva della spesa preventivata ed i mezzi con i quali si intende fronteggiarla.

I contributi sono erogati previa dichiarazione del Sindaco del Comune collinare o montano attestante la data dell'avvenuta visita da parte della scuola.

art.5 - Nei Comuni ove sia istituito e funzionante il servizio di refezione scolastica per un qualunque grado di istruzione

./.

REGIONE PUGLIA

può disporsi la consumazione gratuita di pasti caldi o la preparazione e distribuzione di cestini da viaggio contenente una colazione fredda per le scuole che ne facciano richiesta.

Gli oneri relativi a tali forniture sono anticipati dai Comuni ed integralmente rimborsati dalla Regione Puglia.

art.6 - Le visite gratuite ai Musei, gallerie, scavi archeologici, biblioteche, archivi e beni monumentali sono autorizzate previo accordo con gli Enti, le Istituzioni o i privati che ne siano proprietari.

L'immotivato rifiuto da parte di tali Enti, Istituzioni o privati di consentire l'uso gratuito dei beni culturali comporta la esclusione dalla erogazione di contributi regionali agli stessi.

art.7 - Le Comunità Montane che abbiano predisposto itinerari per il turismo scolastico comprendenti i rispettivi Comuni montani sono delegate alla erogazione dei contributi e alla organizzazione degli incentivi di cui al precedente art.3, mediante l'assegnazione annuale di fondi regionali.

art.8 - Le modalità attuative della presente legge sono demandate all'Assessorato alla Pubblica Istruzione di intesa con l'Assessorato al Turismo e l'Assessorato ai Beni Culturali.

art.9 - La presente legge e le modalità applicative vengono notificate alle Soprintendenze Scolastiche Regionali e Interregionali per la loro diffusione nelle scuole.

art.10 - Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con l'accensione di apposito capitolo di spesa, finanziato per lire 200 milioni sul Bilancio per l'esercizio finanziario 1981 e con apposita previsione di spesa sui bilanci degli anni successivi.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla ¹²Commissione Consiliare permanente il 22.5.81

Giuseppe Affatato -
Affatato